



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 85

OGGETTO: L.P. 23 maggio 2007, n. 11, artt. 25 e 27 e relativo Regolamento di esecuzione. Autorizzazione 2025 raccolta di piante per scopi farmaceutici a “Bottega Essenziale di F.G.” con sede a Jesolo (VE).

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di giugno alle ore 10:00, nella stanza virtuale in videoconferenza, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, assiste il Vice Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Delia Ianes,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: L.P. 23 maggio 2007, n. 11, artt. 25 e 27 e relativo Regolamento di esecuzione. Autorizzazione 2025 raccolta di piante per scopi farmaceutici a "Bottega Essenziale di F.G." con sede a Jesolo (VE).

IL PRESIDENTE

Vista la domanda presentata in data 29.04.2025, nostro protocollo in arrivo sub n. 5532 del 29/04/2025, da parte del titolare della ditta "Bottega Essenziale di Federico Gazzetta" con sede a Jesolo (VE), intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'anno 2025 per la raccolta di piante per motivi farmaceutici così di seguito specificate:

- *Arnica montana* fiori – quantità 1 Kg – periodo di raccolta giugno/luglio – Comune Castello Tesino, località forcella Cavallara;
- *Hypericum maculatum* fiori – quantità 5 Kg – periodo di raccolta giugno/luglio – Comune Castello Tesino, località Malga Cavallara;

la raccolta sarà effettuata dal richiedente, avvalendosi della collaborazione dei soggetti le cui generalità sono riportate nell'allegato riservato al presente provvedimento, nel territorio del Comune di Castello Tesino in località Cima della Banca nel Comune di Castello Tesino, nel corso dell'anno 2025;

Visti gli artt. 25 e 27 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Visto il Regolamento di esecuzione della citata normativa, emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 26.10.2009, il quale prevede all'art. 7 comma 1 (Raccolta per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali) la competenza della Comunità territorialmente interessata per l'autorizzazione alla raccolta di flora in deroga ai limiti quantitativi indicati dallo stesso Regolamento, per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e officinali. Per scopi scientifici e didattici la Comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di singoli esemplari delle specie elencate nell'allegato A al regolamento sopraccitato;

Visto anche il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. di emanazione del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Richiamato in particolare al riguardo il **parere favorevole (con prescrizioni), alla raccolta di parti di piante officinali dd. 15 maggio 2025, assunto al protocollo dell'Ente sub n. 6155 dd. 15/05/2025, dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana, così espresso: "Si ritiene possibile assentire l'autorizzazione per le due specie citate rispettivamente limitando a 1 kg di fiori la prima – pesi freschi (*arnica montana*) e a 4 kg di fiori- pesi freschi (*hypericum maculatum*) con la prescrizione di consentire altresì la raccolta a 1/3 dei soggetti presenti in ogni stazione di crescita rilasciandone i 2/3";**

Ritenuto peraltro indispensabile garantire la possibilità di intervenire con eventuali sospensioni, modifiche o revoche dell'autorizzazione alla raccolta qualora emergesse che la stessa contrasta con la conservazione delle specie interessate;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2266 dd. 28.10.2011 che attribuisce alle Comunità di valle la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la raccolta di specie di flora per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali;

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino";

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo parere di regolarità contabile, non presentando profili di rilevanza contabile;

Preso atto del parere tecnico di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022 di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. di autorizzare per l'anno 2025 - **facendo proprio il parere, con prescrizioni, prot. n. PAT/RFS044-15/05/2025-0376850 dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana, assunto al protocollo dell'Ente sub n. 6155 dd. 15/05/2025** - il signor Federico Gazzetta titolare della ditta "Bottega Essenziale di Federico Gazzetta" con sede a Jesolo (VE), a raccogliere - esclusivamente per scopi farmaceutici:
 - **1 kg di fiori (pesi freschi) di *Arnica montana***
 - **4 kg di fiori (pesi freschi) di *Hiericum maculatum***
 con la prescrizione di consentire altresì la raccolta a 1/3 dei soggetti presenti in ogni stazione di crescita rilasciandone i 2/3.

nel territorio del Comune di Castello Tesino – località Passo Brocon, avvalendosi della collaborazione dei soggetti le cui generalità sono riportate nell'allegato riservato al presente provvedimento, **nel corso dell'anno 2025**, con la prescrizione di **preavvisare la Stazione Forestale di Pieve Tesino in merito alle giornate di effettivo raccolto nonchè la precisa località di raccolta**, fatto comunque salvo il benessere del proprietario dei fondi interessati alla raccolta e fatte salve eventuali prescrizioni diverse da parte della stazione forestale di Pieve Tesino;

2. di disporre che, per motivi di privacy, al presente decreto verrà allegata, quale parte integrante e sostanziale, la nota (Allegato A) con le generalità complete dei soggetti autorizzati alla raccolta delle piante individuate al sopracitato punto sub. 1
3. di subordinare l'autorizzazione all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - il raccogliitore ha sempre l'obbligo di registrare le uscite ed i prelievi effettuati, al fine di poter verificare l'effetto del suo operato;
 - a conclusione della campagna di raccolta il raccogliitore dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio Distrettuale forestale di Borgo Valsugana una breve relazione dei quantitativi di fatto prelevati, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante tale attività;
 - **l'inosservanza delle prescrizioni succitate comporta la revoca dell'autorizzazione per l'anno successivo;**
4. di riservarsi ogni più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, del presente provvedimento quando ciò fosse ritenuto necessario ai fini della salvaguardia del patrimonio floristico-naturale, o per altri giustificati motivi;
5. di comunicare che il presente provvedimento, rilasciato ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e relativo Regolamento di esecuzione, non esime il Titolare dall'osservare eventuali prescrizioni o autorizzazioni di altre leggi o regolamenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento, che ha validità fino al 31 dicembre 2025, dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta del personale incaricato alla vigilanza, unitamente ad un documento di identità personale;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Vice Segretario Generale <i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.